

Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla legge attuale o allo stato delle deliberazioni sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili

Diritto vigente	Testo di legge conforme alla decisione del Consiglio degli Stati dell'8 giugno 2023	Avamprogetto di consultazione del 28 giugno 2023
Legge sull'approvvigionamento elettrico		
Ingresso <i>visti gli articoli 89, 91, paragrafo 1, 96 e 97, paragrafo 1, della Costituzione federale</i>		Ingresso <i>visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96, 97 capoverso 1 e 102 della Costituzione federale</i>
<i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 8a Riserva di energia per situazioni di approvvigionamento critiche ¹ Come garanzia in caso di situazioni straordinarie, quali congestioni o interruzioni critiche dell'approvvigionamento, può essere costituita annualmente una riserva di energia. ² Alla costituzione della riserva partecipano: a. obbligatoriamente, i gestori di centrali ad accumulazione che costituiscono riserve di acqua, a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh; b. mediante gara pubblica, i gestori di impianti di stoccaggio nonché i consumatori di grandi dimensioni che dispongono di un potenziale di riduzione del carico; tali partecipanti alla riserva ricevono un compenso per la detenzione di energia o per l'eventuale messa a disposizione della riduzione del carico.	Art. 8a Riserva di energia elettrica per situazioni di approvvigionamento critiche ¹ Il termine «riserva di energia» è sostituito dal termine «riserva di energia elettrica». ² Alla costituzione della riserva di energia elettrica partecipano: ... b. mediante gara pubblica: 1. i gestori di impianti di stoccaggio, 2. i gestori di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva), di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).

Diritto vigente	Testo di legge conforme alla decisione del Consiglio degli Stati dell'8 giugno 2023	Avamprogetto di consultazione del 28 giugno 2023
	³ La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b) e sorveglia l'attuazione della riserva energetica. ⁴ La società nazionale di rete sostiene la ElCom e garantisce la gestione operativa della riserva. Stipula un accordo sulla partecipazione alla riserva con i partecipanti alla riserva idroelettrica, la cui partecipazione è ordinata, se necessario, dalla ElCom. I gestori interessati stabiliscono di moto proprio quali centrali ad accumulazione destinare alla costituzione della riserva e possono accordarsi con altri gestori affinché questi ultimi costituiscano la riserva per loro conto; a tal fine si attengono alle disposizioni emanate in virtù del capoverso 6 lettera b. Per la riserva rimanente, svolge le necessarie gare pubbliche e conclude parimenti un accordo con i gestori e i consumatori cui aggiudica le gare. I partecipanti alla riserva trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria. ⁵ Il prelievo della riserva è autorizzato allorquando nella borsa dell'elettricità la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo eccede l'offerta (squilibrio del mercato). La società nazionale di rete ricorre alla riserva conformemente a quanto disposto dalla ElCom e in modo non discriminatorio.	^{2bis} Il Consiglio federale può prevedere che anche i grandi consumatori con un potenziale di riduzione della domanda possano partecipare alle gare pubbliche. ^{2ter} I partecipanti di cui ai capoversi 2 lettera b e ^{2bis} ricevono un corrispettivo come segue: a. i gestori di impianti di stoccaggio: per la detenzione di energia; b. i gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione: per la disponibilità del proprio impianto ai fini della riserva di energia elettrica; c. i grandi consumatori con un potenziale di riduzione della domanda: per la messa a disposizione della riduzione della domanda. ³ La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b e ^{2bis}) e sorveglia l'attuazione della riserva di energia elettrica. ⁴ <i>Il termine «riserva di energia» è sostituito dal termine «riserva di energia elettrica».</i> ⁵ <i>Il termine «riserva di energia» è sostituito dal termine «riserva di energia elettrica».</i>

Diritto vigente	Testo di legge conforme alla decisione del Consiglio degli Stati dell'8 giugno 2023	Avamprogetto di consultazione del 28 giugno 2023
	^{5bis} I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla vendita dell'energia proveniente dalla riserva, né venderla all'estero. ⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può in particolare prevedere: a. la costituzione di riserve di durata più lunga di un anno, in particolare per la riserva idroelettrica, e la possibilità di rinunciare temporaneamente alla costituzione di una parte della riserva o dello scioglimento anticipato di tale parte; b. i criteri per identificare i gestori obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica e la relativa quantità di energia, nonché le modalità con cui possono ripartire l'energia sui loro bacini di accumulazione e affidare ad altri gestori l'adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previ accordi corrispondenti; c. un indennizzo forfetario moderato per la costituzione di riserve di acqua che tiene conto di volta in volta della situazione del mercato, della differenza di prezzo sul mercato dell'elettricità tra i mesi estivi e quelli invernali e del valore della flessibilità; d. limiti di prezzo per le gare e sanzioni in caso di inosservanza delle riserve obbligatorie; e. il ricorso, in casi eccezionali, alle riserve anche in assenza di uno squilibrio del mercato e il relativo indennizzo che può tenere conto delle differenze tra le parti della riserva; f. un supplemento a carico dei gruppi di bilancio che hanno deciso di ricorrere alle riserve; g. l'eventuale messa in riserva di potenza.	⁶ ... h. il coordinamento del prelievo della riserva di energia elettrica con misure dell'approvvigionamento economico del Paese in modo da poter fronteggiare le situazioni di approvvigionamento critiche con lo strumento dalle ripercussioni minori.

Diritto vigente	Testo di legge conforme alla decisione del Consiglio degli Stati dell'8 giugno 2023	Avamprogetto di consultazione del 28 giugno 2023
		Art. 8b Disposizioni relative alla partecipazione alla riserva di energia elettrica di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione ¹ Le centrali elettriche di riserva possono produrre elettricità solamente per la riserva di energia elettrica e non per il mercato. I relativi gestori devono garantire la massima disponibilità possibile della propria centrale. ² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può imporre la partecipazione alla riserva di energia elettrica ai gestori di centrali elettriche di riserva idonee, se ai fini della partecipazione le gare pubbliche non consentono di acquisire un numero sufficiente di centrali elettriche di riserva a fronte di corrispettivi adeguati. ³ I gestori degli impianti di trasporto in condotta stabiliscono condizioni trasparenti e adeguate per l'utilizzo delle condotte da parte delle centrali elettriche di riserva. ⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare può emanare prescrizioni concernenti: a. le dimensioni minime e massime (art. 8a cpv. 3) della riserva ai sensi dell'articolo 8a capoversi 2 lettera b e 2^{bis}; b. la procedura per la determinazione dei partecipanti, nell'ambito della quale può prevedere in particolare che: 1. le gare pubbliche siano effettuate non dalla società nazionale di rete, bensì dal DATEC, 2. i partecipanti siano determinati non attraverso gare pubbliche, bensì attraverso una procedura diversa; c. il raggruppamento, mediante aggregatori, di gruppi elettrogeni di emergenza, impianti di cogenerazione e consumatori finali che partecipano alla riserva; d. ulteriori condizioni di partecipazione per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione;

Diritto vigente	Testo di legge conforme alla decisione del Consiglio degli Stati dell'8 giugno 2023	Avamprogetto di consultazione del 28 giugno 2023
		e. la compensazione delle emissioni di CO₂ provocate da centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione partecipanti alla riserva di energia elettrica; f. agevolazioni temporanee rispetto alle prescrizioni d'ordinanza in materia di inquinamento atmosferico e a prescrizioni d'esercizio cantonali, stabilite caso per caso per le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza, a condizione che senza la concessione di un'agevolazione non sia possibile costituire la riserva conformemente all'articolo 8a capoversi 2 lettera b e 2^{bis} nelle dimensioni stabilite dalla ElCom; g. lo smantellamento delle centrali elettriche di riserva e del suo finanziamento come costi d'esercizio computabili della rete di trasporto; h. la copertura dei costi per l'energia di compensazione. ⁵ Il Consiglio federale disciplina in che misura e a quali condizioni le centrali elettriche di riserva incluse nella riserva prima dell'entrata in vigore della modifica del [data della presente modifica] possono continuare a partecipare alla riserva di energia elettrica.
<i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 8b Rilevamento e trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione ...	Art. 8c <i>Precedente art. 8b</i>
Art. 12 Informazione e fatturazione ... <i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 12 Informazione e fatturazione ... ³ Le fatture emesse ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Sulla fattura sono indicati separatamente: ... h. i costi della riserva di energia secondo l'articolo 8a. ...	Art. 12 cpv. 3 lett. h ... ³ ... h. <i>Il termine «riserva di energia» è sostituito dal termine «riserva di energia elettrica».</i> ...

<i>Diritto vigente</i>	<i>Testo di legge conforme alla decisione del Consiglio degli Stati dell'8 giugno 2023</i>	<i>Avamprogetto di consultazione del 28 giugno 2023</i>
Art. 15 Costi di rete computabili ... <i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 15 ... ² Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare: a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e la riserva di energia; ...	Art. 15 cpv. 2 lett. a ... ² ... a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema;
Art. 15a Costi fatturati individualmente per l'energia di compensazione ...	<i>La materia è ora disciplinata dall'art. 15c.</i>	
<i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 15a Costi della rete di trasporto correlati alla sicurezza dell'approvvigionamento ¹ ... <i>La normativa in materia è contenuta nell'art. 15 cpv. 2 lett. a.</i>	Art. 15a cpv. 1 lett. c ¹ Sono pure considerati costi d'esercizio computabili della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento: ... c. i costi connessi alla costituzione e alla gestione della riserva di energia elettrica secondo gli articoli 8a e 8b, in particolare: 1. i corrispettivi spettanti ai partecipanti alla riserva di energia elettrica, 2. i costi di esecuzione, in particolare della società nazionale di rete.

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 28 giugno 2023
Legge sul CO₂	
<i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 19b Indennità per l'obbligo di utilizzare un determinato vettore energetico ¹ Se i gestori di impianti bicom bustibili o pluricom bustibili sono obbligati a utilizzare un determinato vettore energetico in base alla legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese, la Confederazione può riconoscere loro indennità a copertura dei costi generati dall'obbligo di consegnare diritti di emissione supplementari, sempreché dimostrino di subire in tal modo un pregiudizio importante, non ragionevolmente esigibile. Le indennità sono versate per la durata dell'obbligo. ² L'ammontare delle indennità si basa sul prezzo medio dei diritti di emissione sul mercato secondario nell'Unione europea a partire dall'entrata in vigore dell'obbligo. ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i casi in cui si presuppone un pregiudizio importante, non ragionevolmente esigibile e in che modo questo deve essere dimostrato.
Art. 31a Gestori di impianti di cogenerazione che hanno preso un impegno di riduzione ¹ L'impegno di riduzione viene adeguato, su richiesta, per i gestori che: a. gestiscono un impianto di cogenerazione che adempie le esigenze di cui all'articolo 32a; e b. rispetto all'anno di riferimento 2012 producono una quantità supplementare di elettricità definita dal Consiglio federale, che viene impiegata al di fuori dell'impianto. ² Il 40 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione dell'elettricità di cui al capoverso 1 è restituito soltanto se il gestore di impianti prova alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione. ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a. le misure di efficienza energetica che danno diritto alla restituzione; b. il periodo nel quale le misure di efficienza energetica devono essere prese; e c. la presentazione dei rapporti. ⁴ I proventi della tassa che non possono essere restituiti per mancato adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36.	Art. 31a <i>Abrogato</i>

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 28 giugno 2023
Art. 32a Gestori di impianti di cogenerazione aventi diritto alla restituzione ¹ Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione, la tassa sul CO₂ è in parte restituita conformemente all'articolo 32b se l'impianto: a. è concepito essenzialmente per produrre calore; b. adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo. ² Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e definisce le esigenze minime.	Art. 32a ¹ Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione e che rientrano in un determinato limite di potenza, su richiesta è restituita la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità, se: a. l'impianto è concepito essenzialmente per produrre calore; b. l'impianto adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; e c. i gestori presentano attestati per la riduzione delle emissioni in Svizzera oppure attestati internazionali per l'ammontare delle emissioni di gas serra causate dall'utilizzo di combustibili per la produzione di elettricità. ² Il Consiglio federale stabilisce i limiti di potenza e le esigenze minime e definisce le informazioni che deve contenere la domanda.
Art. 32b Entità e condizioni della restituzione parziale ¹ Su richiesta è restituito in ogni caso il 60 per cento della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità. ² Il restante 40 per cento è restituito soltanto se il gestore prova alla Confederazione di aver utilizzato una somma corrispondente per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione. ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli analogamente a quanto previsto dall'articolo 31a capoverso 3. Per i proventi della tassa che non possono essere restituiti si applica l'articolo 31a capoverso 4.	Art. 32b <i>Abrogato</i>
	Art. 49b Disposizione transitoria della modifica del ... I gestori di impianti di cogenerazione possono richiedere entro la fine del 2027 la restituzione del restante 40 per cento della tassa sul CO₂ di cui all'articolo 32b capoverso 2 secondo il diritto previgente, se dimostrano alla Confederazione che, per l'ammontare di tali risorse, hanno adottato misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione in questione.

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 28 giugno 2023
Legge federale sull'energia	
<i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	<i>Inserire prima del titolo del capitolo 7</i> Art. 34a Contributo d'investimento per gli impianti di cogenerazione forza-calore ¹ Per la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione forza-calore è possibile beneficiare di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5. ² Per beneficiare di un contributo d'investimento l'impianto di cogenerazione forza-calore deve soddisfare le seguenti condizioni: a. funzionare a pilotaggio termico ed essere parte di una nuova rete termica inclusa nel piano direttore; se è parte di una rete termica esistente, deve sostituire o integrare una caldaia per il carico di punta a energia fossile; b. essere in funzione principalmente nel semestre invernale; c. essere alimentato con vettori energetici rinnovabili, partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni oppure compensare le emissioni secondo l'articolo 32a della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂. ³ Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la parte dell'impianto che serve alla produzione, distribuzione o allo sfruttamento del calore.

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 28 giugno 2023
Art. 35 Riscossione e utilizzo <i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 35 cpv. 2 lett. h^{ter} ² Con il supplemento rete sono finanziati: ... h^{ter}, i contributi d'investimento di cui all'articolo 34a;
Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa <i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 36 cpv. 1 lett. d ¹ Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti: d. una quota massima di 20 milioni di franchi all'anno per i contributi d'investimento secondo l'articolo 34a.
Art. 38 Termine delle misure di sostegno <i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 38 cpv. 1 lett. c ¹ Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio: c. dell'undicesimo anno dall'entrata in vigore della modifica del [data della presente modifica]: per i contributi d'investimento secondo l'articolo 34a.
<i>Non ci sono disposizioni in vigore in materia.</i>	Art. 55a Informazione dell'opinione pubblica L'UFE informa l'opinione pubblica sulla situazione attuale e sull'evoluzione temporale: a. del consumo di energia; b. della produzione di energia; c. delle riserve di energia in Svizzera e all'estero; d. dell'importazione e dell'esportazione di energia; e. delle capacità di trasporto transfrontaliere; f. dei prezzi dell'energia; g. delle circostanze che possono influire sulle lettere a-f.

